



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9568 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giorgio Stassi, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo
Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;

contro

C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentato e difeso secondo legge dall'Avvocatura
dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ruggero De Maria;
Annalisa Pastore;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n.251 del 10 aprile 2014, di nomina, da parte del C.N.R., del direttore dell'Istituto di
Biomedicina e Immunologia Molecolare Alberto Monroy (IBIM) di Palermo,

della delibera del consiglio di amministrazione del C.N.R. del 10 luglio 2014 di indizione di una
nuova procedura per la suddetta nomina e del relativo bando emesso del pari dal C.N.R. e
pubblicato il 18 luglio 2014, impugnati con motivi aggiunti,

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.N.R.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza parziale TAR Lazio, III, n.8256 del 2015, con la quale veniva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, venivano respinte le eccezioni di rito sui motivi aggiunti e ordinata l'integrazione del contraddittorio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza parziale n.8256 del 2015, la Sezione dichiarava improcedibile il ricorso mediante cui il Sig. Giorgio Stassi, Professore associato presso l'Università degli Studi di Palermo, impugnava la delibera n.251 del 10 aprile 2014 - con la quale il C.N.R., ex art.15, commi 5, 6 del proprio Statuto, nominava direttore dell'Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare "Alberto Monroy" (IBIM) di Palermo, il Prof. Ruggero De Maria -, respingeva le eccezioni di rito sui motivi aggiunti avverso la delibera del consiglio d'amministrazione del C.N.R. del 10 luglio 2014 di indire una nuova procedura per la suddetta nomina ed il nuovo bando di selezione pubblicato il successivo 18 luglio 2014 - in ragione della mancata accettazione della stessa da parte del predetto Prof. De Maria -, ordinava l'integrazione del contraddittorio, ex combinato disposto artt.27, comma 2 e 41, comma 2 c.p.a., nei confronti, quali controinteressati, dei partecipanti alla nuova procedura selettiva.

La parte ricorrente forniva quindi riscontro al predetto ordine di integrazione del contraddittorio.

L'Amministrazione segnalava che la procedura contestata in radice con motivi aggiunti era giunta a conclusione con la delibera del consiglio di amministrazione del C.N.R. n.92 del 29 maggio 2015 di nomina a direttore dell'IBIM della Prof.ssa Annalisa Pastore.

Nell'udienza del 2 dicembre 2015 la causa veniva discussa per la restante parte e dunque trattenuta in decisione.

Il Collegio deve ora esaminare nel merito i motivi aggiunti di impugnativa della delibera del 10 luglio 2014 di indizione della nuova procedura selettiva e del conseguente bando del 18 luglio 2014, censurati dal ricorrente "per illegittimità derivata dagli atti presupposti, per eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, sviamento, per violazione del bando pubblicato il 5 aprile 2013, del relativo Regolamento del C.N.R." (da TAR Lazio, III, n.8256 del 2015).

L'interessato "in particolare, dopo aver richiamato le censure contenute nel ricorso introduttivo, ha fatto presente che il consiglio di amministrazione del C.N.R., una volta preso atto della rinuncia del Prof. De Maria, avrebbe dovuto scegliere per l'incarico uno dei due idonei rimasti; che inoltre il medesimo Organo non aveva esposto le ragioni del non procedere in tale direzione, decidendo invece di rinnovare la procedura selettiva, basandola unicamente sulla predetta rinuncia" (da TAR Lazio, III, n.8256 del 2015).

I motivi aggiunti sono fondati e vanno pertanto accolti, con conseguente annullamento degli atti con gli stessi impugnati, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base all'art.27, comma 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del C.N.R., la selezione doveva essere ripetuta se la commissione di valutazione non individuava almeno due candidati idonei da presentare al consiglio di amministrazione per la nomina (cfr. in all.6 atti C.N.R. depositati il 18 agosto 2014); che pertanto

L'Amministrazione risultava vincolata al rinnovo della procedura solo nel caso di mancata individuazione di almeno due aspiranti idonei a ricoprire l'incarico; che tuttavia, come noto, vi era stata l'indicazione di due candidati idonei; che pertanto il Soggetto pubblico, preso atto della mancata accettazione della nomina da parte del Prof. De Maria (cfr. all.2 in all.1 atti C.N.R. depositati il 18 agosto 2014), avrebbe dovuto, nel decidere di non designare altro candidato idoneo, quantomeno corredare di adeguata e congrua motivazione la scelta effettuata, pienamente discrezionale, di rinnovare la procedura selettiva; che tuttavia ciò non è avvenuto, essendosi limitato il C.N.R. a fondare il nuovo procedimento sul mero presupposto della rinuncia (meglio mancata accettazione) all'incarico da parte del Prof. De Maria (cfr. all.3 atti C.N.R. depositati il 18 agosto 2014).

Dall'annullamento della delibera impugnata e del nuovo bando discende la caducazione di tutti gli atti della procedura.

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

La peculiarità della vicenda, unita alla novità delle questioni affrontate, giustifica la decisione di compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie i motivi aggiunti al ricorso n.9568/2014 indicato in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati, fatti tuttavia salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente FF

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.